ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PERCORSO FORMATIVO SU DOGANE E ACCISE

REGIMI E PROCEDURE DOGANALI (ESPORTAZIONE, IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA E IMMISSIONE IN CONSUMO, REGIMI SPECIALI)

ROCCO BRACCOLINO

25 ottobre 2022

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Esportazione

Normativa di riferimento:

Artt. 266-277 del Reg. UE 952/2013 (CDU)

Artt. 244-249 del Reg. UE 2015/2446 (RD)

Artt. 326-341 del Reg. UE 2015/2447 (RE)

Fasi della procedura di Esportazione

Il vincolo delle merci al regime dell'esportazione **è obbligatorio** per i casi in cui queste debbano lasciare il territorio doganale della Comunità;

- presentazione delle merci e la relativa dichiarazione di esportazione ed eventuali specifiche autorizzazioni o licenze all'ufficio doganale di "esportazione" (la dichiarazione doganale all'Ufficio doganale di esportazione);
- Accettazione da parte dell'Ufficio della dichiarazione e assegnazione all'esportatore del numero di riferimento M.R.N.;
- L'Ufficio, ancora, verifica l'uscita fisica delle merci e invia il messaggio elettronico "risultati di uscita". In caso di esito positivo, il messaggio "uscita conclusa" costituisce prova dell'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Immissione in libera pratica
Immissione in consumo

Normativa di riferimento:

- art. 162-163 -201 e seg. del Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
- Allegato B del Reg.(UE) 2015/2446 (Regolamento delegato)

Immissione in libera pratica

Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica;

L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali;

Tale regime presuppone una dichiarazione di vincolo al regime;

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica comporta:

- la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;
- la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;
- l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente;
- l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

Immissione in libera pratica

L'operazione doganale implica la seguente attività in dogana:

- l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
- l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
- l'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

Immissione in consumo

Se la merce viene destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato **con l'assolvimento della fiscalità interna** prevista dalla legislazione nazionale si realizza l'importazione definitiva della merce.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

REGIMI DOGANALI SPECIALI

Norme generali per il vincolo delle merci ai diversi regimi doganali

- Artt. 153-196 reg.(UE) n.952/2013 (C.D.U.)
- Artt. 260-269 reg. (UE) n. 2447/2015 (RE)

REGIMI SPECIALI

La funzione di questi regimi è quella di **facilitare le attività economiche** permettendo a merci non unionali non destinate nell'immediato ad essere immesse in consumo nell'UE, di essere sottoposte a lavorazioni, trasformazioni, immagazzinamento, ovvero al solo transito sul territorio dell'UE.

Tali regimi sono elencati **dall'art. 210 del Reg.(UE) n.952/2013 (CDU)**

- Perfezionamento, che comprende perfezionamento attivo e passivo;
- Uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;
- Deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;
- Il transito, che comprende il transito interno ed esterno.

REGIMI SPECIALI – Accesso ai regimi speciali

L'art. 211 del CDU stabilisce che il ricorso a qualsiasi regime speciale, escluso il transito che segue una normativa specifica, è subordinato al rilascio di una **autorizzazione**.

L'art. 211, par. 3 lett. c) del CDU e l'art. 87 del TULD prevedono, a garanzia dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere rispetto alle merci da vincolare al regime, la **costituzione di una garanzia o di un deposito cauzionale**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- artt. 255-258 reg.(UE) n.952/2013 (C.D.U.)
- artt. 240-241 reg.(UE) n.2446/2015 (R.D.)
- Artt. 324-325 reg.(UE) n.2447/2015 (R.E.)

PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Il regime di PERFEZIONAMENTO ATTIVO consente di sottoporre a lavorazione nel territorio doganale della U.E., per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento le merci non unionali (destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della U.E. sotto forma di prodotti compensatori), senza essere soggette ai dazi all'importazione né a misure di politica commerciale*.

Quindi, permette d'importare temporaneamente una merce estera (materia prima, semilavorato o sottoprodotto) senza che si debbano anticipare i diritti doganali e senza dover sottostare alle misure di politica commerciale [= divieti e contingenti economici], per essere lavorata e trasformata in beni di altro tipo chiamati "prodotti compensatori", di maggiore utilità e valore.

**(Definizione ex Art. n. 114 del C.D.C. Nel C.D.U. non esiste più una vera definizione)*

PERFEZIONAMENTO ATTIVO - riesportazione o immissione in libera pratica dei prodotti compensatori

L'operatore può scegliere di:

- Riesportare i prodotti compensatori;
- Immettere in libera pratica i prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione:
  - Applicando l'aliquota daziaria propria dei prodotti ottenuti dalla trasformazione;
  - Applicando le aliquote daziarie delle merci in origine vincolate al regime.

La scelta sulla modalità di tassazione deve essere effettuata al momento della presentazione dell'istanza in quanto, in base a tale scelta, si determinerà la necessità o meno di effettuare il preventivo esame delle condizioni economiche, soprattutto nel caso le operazioni abbiano ad oggetto merci sensibili.*

* L'esame delle condizioni economiche nel regime di perfezionamento attivo è regolamentato dagli art. 166 e 167 del RD.

PERFEZIONAMENTO ATTIVO – condizioni per l'autorizzazione

- soggetti residenti nell'U.E. (in casi eccezionali soggetti extra UE art. 161 RD);
- al soggetto che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento;
- quando è possibile l'individuazione delle merci di importazione nei prodotti compensatori;
- quando non si rechi pregiudizio ai produttori U.E. – condizione economica;

PERFEZIONAMENTO ATTIVO – Ex-Im

Nel perfezionamento attivo è possibile usare **merci equivalenti**, cioè merci unionali in sostituzione delle merci terze in temporanea importazione per ottenere il prodotto trasformato.

Le merci equivalenti vengono spesso utilizzate nel perfezionamento attivo **insieme all'esportazione anticipata**. Tale procedura permette l'esportazione del prodotto trasformato ottenuto con le merci unionali prima che le materie prime terze vengano vincolate al regime di perfezionamento attivo. Le materie prime provenienti dal paese terzo verranno poi importate in esenzione dal pagamento dei dazi doganali (importazione a reintegro).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- artt. 259-262 reg.(UE) n.952/2013 (C.D.U.)
- artt. 242-243 reg.(UE) n.2446/2015 (R.D.)

PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Nel perfezionamento passivo merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento.

I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in **esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.**

Nel caso di merci vincolate al perfezionamento passivo per riparazione è possibile **la reimportazione per equivalenza di prodotti di sostituzione** (sistema degli scambi standard).

I prodotti importati in sostituzione di quelli inviati in riparazione devono essere classificati nella stessa sottovoce tariffaria e avere le stesse qualità commerciali e caratteristiche tecniche della merce inviata in riparazione

PERFEZIONAMENTO PASSIVO - requisiti

l'autorizzazione può essere rilasciata:

- A soggetto residente nella UE casi eccezionali anche non UE;
- Devono sussistere le condizioni soggettive del richiedente (affidabilità).

deve essere verificata la sussistenza condizioni oggettive:

- condizioni economiche (salvaguardia interessi produttori CE);
- possibilità di **identificare le merci** – scritture contabili;
- reimportazione prodotti entro il termine previsto;
- rispetto del tasso di rendimento dichiarato.

PERFEZIONAMENTO PASSIVO - reimportazione

La reimportazione avviene **in esenzione totale o parziale** dai dazi all'importazione.

Si ha **esenzione totale**, nel caso di **riparazione gratuita** o nel caso di accordi tra U.E. e partner commerciali.

Si ha **esenzione parziale in tutti gli altri casi**. Il dazio si calcolerà in base ai dettami dell'art. 86, par. 5 del CDU.

Quando sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione di cui all'articolo 261, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

AMMISSIONE TEMPORANEA

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- artt. 250-253 reg.(UE) n.952/2013 (C.D.U.)
- artt. 204-238 reg.(UE) n.2446/2015 (R.D.)
- Artt. 322-323 reg.(UE) n.2447/2015 (RE)

AMMISSIONE TEMPORANEA - finalità

Il regime di ammissione temporanea permette l'importazione temporanea di merci extracomunitarie

- in esonero totale o parziale dai diritti doganali (dazio e IVA);
- senza essere sottoposte alle misure di politica commerciale.

Scopo del regime è facilitare il traffico internazionale e può essere utilizzato per le seguenti merci:

strumenti, attrezzature, macchinari, merci varie destinate ad esposizioni, fiere, convegni - effetti personali dei viaggiatori - materiale destinato a fini sportivi - animali vivi per concorsi, competizioni, riproduzione, ammaestramento ecc. - materiale professionale - mezzi di trasporto - container, imballaggi

AMMISSIONE TEMPORANEA – condizioni per l'accesso

- La merce in ammissione temporanea deve essere riesportata senza aver subito modifiche a parte il normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto;
- Il regime può essere concesso se è possibile identificare la merce in temporanea importazione;
- La merce in regime di ammissione temporanea può rimanere sul territorio dell'Unione per un periodo massimo di 24 mesi;
- All'atto della temporanea importazione deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea importazione;
- Nell'ipotesi in cui la merce non venga riesportata, ma nazionalizzata, **dovranno essere pagati i diritti relativi (dazio e IVA**), oltre agli **interessi compensatori** contabilizzati dalla data di vincolo della merce al regime di ammissione temporanea

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

USO FINALE

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- artt. 254 reg.(UE) n.952/2013 (C.D.U.)
- artt. 239 reg.(UE) n.2446/2015 (R.D.)
- Artt. 260-269 reg.(UE) n.2447/2015 (RE)

USO FINALE – finalità

Il regime dell'Uso Finale permette l'immissione in libera pratica di merci extraunionali in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù del loro uso finale.

L'esenzione o la riduzione del dazio in connessione con una determinata trasformazione della merce deve essere prevista nella Tariffa doganale.

Scopo del regime di uso finale è l'incremento dell'attività di trasformazione all'interno dell'Unione soprattutto per alcuni tipi di lavorazioni.

Nel caso in cui le merci vincolate all'uso finale non ottengono la destinazione prevista deve essere pagato il dazio normalmente indicato dalla tariffa doganale per quel tipo di merce.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

DEPOSITI DOGANALI

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- Artt. 237-242 del Reg. (UE) 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
- Art.1, p.32, Art. 177-179, 201-203-211, Allegato B del Reg. (UE) 2015/2446 (Regolamento delegato)
- Art. 1, p. 11 del Reg. (UE) 2015/ 2447 (Regolamento di esecuzione)

DEPOSITI DOGANALI

I depositi doganali sono strutture dove possono essere custodite le merci senza che le stesse siano sottoposte alla relativa imposizione tributaria, in attesa di procedere all'attribuzione della destinazione finale.

Consente, quindi, di detenere merci estere (non unionali) in sospensione da:

- dazi;
- fiscalità interna (IVA, accise, ecc.);
- misure di politica commerciale (salvo i controlli previsti per finalità di salute pubblica: Min.Salute, PIF, Servizi Fitosanitari regionali);

Non è previsto un limite temporale alla giacenza

DEPOSITI DOGANALI – pubblico o privato

Il deposito può essere pubblico o privato

“deposito pubblico”: un deposito doganale utilizzabile da qualsiasi persona per l’immagazzinamento delle merci (es.: «magazzini generali»; depositi gestiti dall’autorità doganale);

“deposito privato”: un deposito doganale destinato ad immagazzinare merci da parte del titolare dell’autorizzazione (cioè del depositario, non necessariamente di sua proprietà - art. 240 CDU).

DEPOSITI DOGANALI – condizioni e appuramento

La gestione di un deposito doganale è subordinata:

- al rilascio di una autorizzazione;
- alla costituzione di una garanzia;
- alla dimostrazione dell'esigenza economica di immagazzinamento.

L'appuramento del regime avviene mediante il conferimento alle merci, a suo tempo introdotte nel deposito, di una delle seguenti destinazioni doganali:

- Immissione in libera pratica
- Esportazione / Riesportazione / Distruzione / Abbandono all'erario
- Transito esterno (merci terze che attraversano il territorio UE)
- Vincolo ad altro regime speciale

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

ZONA FRANCA

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- artt. 214-225 e 243-249 Reg.to UE 952/2013
- artt. 178 Reg.to UE 2446/2015

ZONA FRANCA

Gli Stati membri possono destinare alcune parti del territorio dell'Unione a zona franca. Il regime di zona franca permette di introdurre e detenere in tali aree intercluse le **merci non unionali in sospensione dal pagamento dei diritti doganali.**

Le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate a tale regime senza svolgere formalità doganali ma con la sola iscrizione nei registri contabili.

La merce vincolata al regime di zona franca può essere successivamente importata nel territorio dell'Unione con pagamento dei relativi diritti doganali oppure riesportata o vincolata ad un altro regime.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

TRANSITO (UNIONALE/COMUNE)

Normativa di riferimento – NORME SPECIFICHE

- Artt. 226-236 del Reg.to (UE) N. 952/2013
- Artt. 272-321 del Reg,to (EU) N. 2447/2015
- Artt. 184-200 del Reg,to (EU) N. 2446/2015
- Artt. 24-53 del Reg,to (EU) N. 341/2016

TRANSITO UNIONALE/COMUNE

E' il regime doganale sospensivo che consente la circolazione di merci, sotto controllo doganale, tra due punti del territorio doganale della Unione Europea (nel caso del Transito Unionale) ovvero tra la UE, la Turchia, l'ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, la Serbia e i Paesi EFTA, nonché tra questi ultimi (nel caso del Transito Comune).

Il vantaggio per gli operatori derivante dall'utilizzo del regime del Transito Unionale/Comune è rappresentato dalla possibilità di far circolare merci non unionali ovvero unionali, che diversamente avrebbero dovuto assolvere agli oneri normalmente previsti per il loro inoltro, da un punto all'altro della Comunità (dazi doganali, iva, accise ed altri oneri).

TRANSITO UNIONALE/COMUNE

Il funzionamento in via ordinaria del regime in questione viene effettuato ed ha luogo mediante l'invio, tra gli uffici doganali competenti per l'operazione (ufficio doganale di partenza/garanzia/passaggio/destino), delle merci in transito, scortate dal DAT e accompagnate da una serie di messaggi informatici che hanno la funzione di documenti di transito.

Anche per questo regime è previsto il deposito di una garanzia che può essere prestata per una singola operazione doganale (isolata) o per un numero di operazioni indefinito (globale)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Grazie per l'attenzione